

Comunicato del Presidente del 27/02/2006

Oggetto: annotazioni nel casellario informatico ex art.27 del D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34 di dati per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili.

Sono pervenute e continuano a pervenire all'Autorità numerose segnalazioni relative all'argomento in oggetto. A tutt'oggi sono state effettuate più di 3000 annotazioni a carico delle imprese conseguenti a dette segnalazioni, inserite nel campo: "elenco imprese per le quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti".

Dette annotazioni, che sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art.27, co.5, D.P.R. 34/2000), nonché delle SOA in relazione alla loro attività di attestazione, si sono notevolmente incrementate nel tempo (solo nell'anno 2005 ne sono state inserite 1105, che rappresentano il 37% di quelle complessive).

Appare opportuno qui richiamare le possibili tipologie di annotazioni ricadenti nella fattispecie normativa sopra indicata:

1. art.75, co.1, lett. a) (esclusione da gara per riscontrata cessazione di attività ovvero fallimento/altre procedure concorsuali);
2. art.75, co.1, lett. b) (esclusione da gara per misure di prevenzione di cui all'art.3 della l.1423/56);
3. art.75, co.1, lett. c) (esclusione da gara per sentenza di condanna passata in giudicato incidente sull'affidabilità morale e professionale a carico dell'imprenditore singolo ovvero di soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alla società);
4. art.75, co.1, lett. d) (esclusione da gara per violazione del divieto di intestazione fiduciaria);
5. art.75, co.1, lett. e) (esclusione da gara per gravi infrazioni in materia di sicurezza e di altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro);
6. art.75, co.1, lett. f) (esclusione da gara per grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori);
7. art.75, co.1, lett. g) (esclusione da gara per irregolarità nel pagamento di imposte e tasse);
8. art.75, co.1, lett. h) (esclusione da gara per mancata veridicità in ordine alla previa esistenza di una annotazione nel casellario recante notizie circa false dichiarazioni in ordine ai requisiti per la partecipazione a gare rese nell'anno antecedente la pubblicazione del nuovo bando di gara);
9. esclusione da gara per collegamento sostanziale tra concorrenti (det.10/03 Autorità);
10. esclusione da gara per situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. tra concorrenti (det.10/03 Autorità);
11. esclusione da gara per falsa dichiarazione in ordine alla partecipazione plurima (in ATI o in Consorzio) alla stessa (det.10/03 Autorità);
12. subappalto non autorizzato/subappalto a cascata (art.27, co.2, lett.p) e t) DPR 34/2000);
13. risoluzione del contratto per inadempimento (ovvero, grave negligenza nell'esecuzione dei lavori/revoca dell'aggiudicazione dei lavori consegnati sotto riserva di legge/violazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, anche se riferite alla ditta subappaltatrice) (art.27, co.2, lett.p) e t) DPR 34/2000);
14. irregolarità contributive/fiscali emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori (art.27, co.2, lett.p) DPR 34/2000);
15. sentenze di condanna passate in giudicato, anche se patteggiate, relative a reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio (art.27, co.2, lett.q), DPR 34/2000)/sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.10 della l. 575/65 ovvero dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.4 del d.lgs. 490/94 (art.27, co.2, lett.t), DPR 34/2000; det.13/03 Autorità);
16. stato di liquidazione/fallimento/altre procedure concorsuali pendenti (art.27, co.2, lett.n) e o), DPR 34/2000);
17. tutte le altre notizie riguardanti le imprese ritenute utili ai fini della tenuta del casellario (art.27, co.2, lett. t) del DPR 34/2000);

18. eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti speciali per la partecipazione a procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art.10, co.1-quater della l.109/94.

A ciascuna delle suddette ipotesi, eccezion fatta per quelle di cui al n.13, può essere accompagnata la mancata veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa (che, qualora riguardi i requisiti generali per la partecipazione a gara, comporta quale conseguenza ex lege il divieto di partecipazione a gare per 1 anno).

Le ipotesi di cui ai nn. 8 e 11 vengono, invece, annotate solo in caso di contemporanea falsa dichiarazione in merito, ricadendo altrimenti in esclusione per irregolarità di natura formale (come da allegato B alla determinazione n.10/03 dell'Autorità). L'ipotesi di cui al n.18 sussiste solo in caso di falsa dichiarazione.

Va rilevato, inoltre, che l'esclusione da gara (e la conseguente annotazione) può essere dovuta anche per la sola falsa dichiarazione/contraffazione documenti senza che a questa sia accompagnata una fattispecie ricadente nell'art.75 del DPR 554/99. A titolo di esempio, si riporta il caso dell'esclusione per mancata veridicità in ordine all'esistenza di sentenze di condanna passate in giudicato nei confronti del rappresentante legale/direttore tecnico della società non incidenti sull'affidabilità morale e professionale della stessa.

Va tenuto presente, in via preliminare che allo stato, secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio dell'Autorità, è possibile cancellare le annotazioni nelle seguenti ipotesi:

1. infondatezza della segnalazione per mancanza dei presupposti di fatto (ad es. l'impresa dimostra, contrariamente a quanto indicato dalla stazione appaltante, che, all'epoca della gara era in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi) (vds. in tal senso det.1/05);
2. intervenuta sentenza (giurisdizionale amministrativa ovvero civile) passata in giudicato che accoglie pienamente il ricorso ovvero le richieste contenute nell'atto di citazione in giudizio proposto dall'impresa (come da decisione Consiliare in data 5/6/03).

Tutte le altre notizie di rilievo, successive all'annotazione, sono al momento oggetto di integrazione dell'annotazione.

Quanto sopra premesso, l'Autorità ha ravvisato la necessità, anche ai fini di una più rapida ed efficace consultazione del Casellario informatico da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA, di una "ripulitura" dello stesso, volta ad eliminare tutte quelle annotazioni che, in quanto non rivestenti più profili di "attualità", non rappresentano notizie di pubblico interesse per gli operatori del settore.

Con il presente comunicato si vuole rendere noto che l'Autorità, nella seduta consiliare del 25/01/06, ha ritenuto le seguenti annotazioni oggetto di possibile cancellazione:

- a) esclusione da gara ex art.75, co.1, lett.c) DPR 554/99 con integrazione, già disposta, relativa ad intervenuta riabilitazione (art.178 c.p.)/estinzione del reato (artt.445,2° co.,460, 5° co. Cpp) relativamente alla sentenza passata in giudicato che aveva comportato l'esclusione dalla gara e la conseguente annotazione nel casellario (sempre che, in caso di più soggetti rivestenti cariche di rilievo in seno alla società a cui carico vi erano sentenze di condanna, la riabilitazione/estinzione riguardi tutti costoro); (1)
- b) decorso del termine triennale previsto dall'art.75, co.1, lett.c) del dpr 554/99 in relazione alla cessazione dalla carica di rappresentante legale/direttore tecnico dell'impresa del soggetto a cui carico vi è la sentenza di condanna passata in giudicato che aveva comportato l'esclusione dalla gara e la conseguente annotazione nel casellario (da verificarsi nel caso in cui l'annotazione già riporti notizia della cessazione della carica e previa verifica del permanere della stessa mediante visura camerale);
- c) esclusione da gara ex art.75, co.1, lett.g) DPR 554/99 in relazione alla quale l'impresa ha (successivamente alla medesima gara) provveduto ad effettuare la regolarizzazione/sanatoria degli inadempimenti di natura fiscale; (2)
- d) esclusione da gara ex art.75, co.1, lett.e) DPR 554/99 in relazione alla quale l'impresa ha (successivamente alla medesima gara) provveduto ad effettuare la regolarizzazione

degli oneri contributivi e previdenziali; (3)

e) stessi motivi indicati sub a), b), c) e d), qualora emersi in corso di esecuzione dei lavori e comunicati ai sensi dell'art.27, 2° co., lett. p) e q) del DPR 34/2000;

f) risoluzione per inadempimento e simili (mancato avvio dei lavori con consegna degli stessi avvenuta in via d'urgenza, rifiuto ingiustificati della consegna dei lavori) qualora in seguito vi sia stato atto di transazione rivestente carattere novativo, ove è specificato che il contratto (ovvero il rapporto negoziale) deve intendersi in realtà consensualmente risolto (sempre che non vi sia stato, a seguito di detto accordo, anche il reintegro dell'impresa nel rapporto giuridico, poiché in tal caso l'annotazione è già attualmente oggetto di cancellazione).

Al contrario, rivestono carattere di interesse ai sensi dell'art.27 del DPR 34/2000, e pertanto non possono essere cancellate ma, se del caso, solo integrate con successive comunicazioni riferite a fatti documentati di rilievo, le seguenti tipologie di annotazioni:

g) le annotazioni riferite a collegamenti sostanziali/controlli in quanto, pur se intervenute in epoca poco recente, forniscono comunque utili indicazioni alle stazioni appaltanti. Del resto nelle stesse, a richiesta delle imprese, è già specificato che "l'annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e non può costituire motivo di automatica esclusione da successive gare a cui l'impresa annotata intenda partecipare. Nell'ipotesi di contemporanea partecipazione dell'altra impresa ivi indicata spetterà alla stazione appaltante la verifica - con riferimento alla specifica situazione concreta - della presenza di elementi riconducibili ad alterazione della par condicio dei concorrenti";

h) le annotazioni riferite a subappalto non autorizzato/subappalto a cascata/ lavoratori non denunciati in corso di esecuzione dei lavori;

i) le annotazioni riferite a esclusione da gara per misure di prevenzione di cui all'art.3 della l.1423/56 o per divieto di intestazione fiduciaria;

j) le annotazioni riferite a esclusione da gara per grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori (art.75, co.1, lett.f)).

k) le risoluzioni contrattuali e simili (dichiarazione di non collaudabilità dei lavori, revoca dell'aggiudicazione dei lavori consegnati sotto riserva di legge, ...) per le quali non è intervenuto alcun atto di transazione. Tale ultima tipologia di annotazioni, numericamente consistente, va necessariamente conservata in quanto non solo la legge ricollega alla grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori l'esclusione da future gare (senza limiti temporali) da parte delle medesime stazioni appaltanti con le quali l'impresa era incorsa in precedenti inadempimenti, ma l'Autorità ha altresì chiarito, con la determinazione n.8/2004, che in caso di più annotazioni di tal genere è possibile escludere da una gara un'impresa anche da parte di stazioni appaltanti differenti da quelle che hanno risolto precedenti rapporti negoziali con la stessa;

l) le notizie attualmente inserite ex art.27, co.2, lett. t) (rifiuto immotivato della consegna dei lavori, certificazione di qualità non rispondente all'esecuzione di lavori pubblici, irregolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex l.68/99...), in quanto riferite a presupposti fondamentali per la partecipazione a gare pubbliche;

m) continuano a rivestire, ovviamente, interesse le annotazioni relative a fallimenti/liquidazioni volontarie per cessazione attività /procedure di concordato preventivo;

n) tutte le annotazioni in cui l'esclusione da gara o la segnalazione di fatti rilevanti è accompagnata da mancata veridicità della dichiarazione rilasciata in merito dall'impresa;

o) le esclusioni da gara ex art.75, co.1, lett.h) con falsa dichiarazione in merito;

p) tutte le ipotesi indicate ai precedenti punti a,b,c,d,e,f, qualora non sussistano i presupposti ivi indicati per la cancellazione.

Si porta all'attenzione di tutti gli operatori del settore, ed in particolare alle imprese interessate, che le cancellazioni di cui sopra - per le quali le relative annotazioni già riportano (ex se ovvero a seguito di successive integrazioni) fatti rientranti nella casistica indicata nelle precedenti lettere a, b, c, d, e, f - verranno effettuate d'ufficio dall'Autorità

in tempi congrui compatibilmente con il numero delle stesse.

Con riferimento, invece, alle annotazioni che non riportano già dette integrazioni è necessario, per avviare la procedura di cancellazione, che l'impresa interessata avanzi apposita istanza debitamente documentata, cui seguirà la materiale cancellazione, previa istruttoria, a cura dei Dirigenti responsabili dell'Ufficio VERI Centro-Nord e Veri Centro-Sud dell'Autorità.

Documento approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21-22-23 febbraio 2006 (verbale n.7)

(1) L'indicazione in esame è riferita all'ipotesi in cui la riabilitazione/estinzione del reato sia intervenuta dopo la gara in cui l'impresa è stata esclusa, in quanto se il provvedimento del giudice dell'esecuzione fosse intervenuto prima della stessa gara l'annotazione sarebbe già oggetto di cancellazione.

(2) Idem, con riferimento alla regolarizzazione fiscale.

(3) Idem, con riferimento alla regolarizzazione contributiva.